

**N. 04192/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 07102/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7102 del 2013, proposto da:

Automercato S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Pellegrino Studio Legale in Roma, corso del Rinascimento N. 11;

***contro***

Comune Di Putignano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Di Muro, con domicilio eletto presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE UNICA n. 00533/2013, resa tra le parti, concernente, concernente diniego prosecuzione attività di deposito e esposizione autoveicoli nuovi ed usati per asserita trasformazione urbanistica del suolo - sgombero area - Mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Putignano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Michele Didonna e Raffaele Daloiso (su delega di Gaetano Di Muro);

Considerato che, ad un esame sommario, l'appello non sembra presentare sufficienti elementi di fumus boni iuris, data la sottoposizione del terreno in cui è svolta l'attività di esposizione degli autoveicoli a vincolo ecologico, che non ammette modificazione della morfologia e dell'ambiente;

Ritenuto, peraltro, che il danno lamentato non presenta i requisiti di gravità ed irreparabilità, data l'ininfluenza del provvedimento impugnato sulla prosecuzione dell'attività commerciale, svolta dall'appellante presso i locali autorizzati;

Ritenuto di regolare le spese di giudizio della presente fase in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7102/2013).

Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in euro 1.500,00

(millecinquecento)

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)